

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE**  
**CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCILIAZIONE**

Premesso che

1. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le università, pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
2. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle commissioni di certificazione universitarie;
3. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot. n. 15/V/0005992/14.04.04 del 14/03/2011 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Commissione");
4. La Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito "Regolamento della Commissione") depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sul sito web della Commissione ([www.certificazioneroma3.it](http://www.certificazioneroma3.it));

Tanto premesso,

la presente Convenzione Quadro disciplina le tariffe per le prestazioni rese dalla Commissione.

**Art. 1 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

**Parti:** i soggetti stipulanti la presente Convenzione Quadro, quindi l'Università degli Studi Roma Tre da un lato e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione allegato (all. 1).

**Attività:** le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come dettagliate nel successivo art. 2.

**Parti convenzionate:** i soggetti che aderiscono alla presente Convenzione mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (all. 1) al fine di usufruire delle Attività della Commissione per sé e/o per i soggetti ad essi collegati. Ai fini della presente definizione si intendono per soggetti collegati, a titolo esemplificativo: i clienti del professionista o dello studio professionale o dell'associazione professionale convenzionati; i soggetti aderenti alle associazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori convenzionate; le imprese appartenenti a gruppi, a reti, a consorzi, a raggruppamenti o altrimenti comunque collegate al soggetto convenzionato.

**Parti richiedenti:** i soggetti che richiedono alla Commissione l'espletamento delle Attività secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione si applica alle seguenti Attività:
  - a. tentativo di conciliazione facoltativo di cui agli artt. 2113 c.c. e 410 c.p.c., ai sensi dell'art. 31, co. 13, L. n. 183/2010;
  - b. offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti di cui all'art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;
  - c. pattuizione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, co. 6, c.c.;
  - d. pattuizione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015;
  - e. pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015.

## **Art. 3 – Modalità di svolgimento**

1. L'Attività sarà svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Commissione di Certificazione e dagli artt.: 75 e ss. D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 30 e 31 L. n. 183/2010; 2113, co. 4, c.c.; 2103, co. 6, c.c.; 6, D. Lgs. n. 23/2015; 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015; 54, D. Lgs. n. 81/2015.
2. All'Attività prestata si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione di certificazione.

## **Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento**

1. A titolo di corrispettivo per l'espletamento delle Attività di cui al precedente art. 2, saranno praticate le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
  - a) conciliazioni delle controversie di lavoro di valore fino a € 499.00,00 (quattrocentonovantanovemila/00): € 200,00 (duecento/00);
  - b) conciliazioni delle controversie di lavoro di valore pari o superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00): € 300,00 (trecento/00);
  - c) conciliazioni di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 23/2015 in caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
  - d) patti di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, di cui all'art. 2103, co. 6, c.c. = € 250,00 (duecentocinquanta/00);
  - e) pattuizioni di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015 = 250,00 (duecentocinquanta/00);
  - f) pattuizione di accordi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015 = € 200,00 (duecento/00);
2. Nel caso di conciliazioni che comprendano anche le pattuizioni di cui alle precedenti lett. d), e), f), verrà applicata la tariffa della conciliazione incrementata di € 80,00 (ottanta/00).
3. I corrispettivi saranno incrementati di € 100,00 (cento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l'Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata (diversa dalla sede della Commissione), ubicata nel Comune di Roma o di Milano.
4. I corrispettivi saranno incrementati di € 300,00 (trecento/00) qualora, su richiesta delle Parti, l'Attività venga prestata dalla Commissione presso una sede da loro indicata (diversa dalla sede della Commissione), ubicata al di fuori del Comune di Roma o di Milano.
5. I corrispettivi di cui ai commi precedenti non comprendono eventuali spese di trasferta sostenute dalla Commissione per attività da rendersi fuori dal Comune di Roma e di Milano.

I corrispettivi indicati sono dovuti per ciascun procedimento avviato, indipendentemente dall'esito dello stesso procedimento.

6. Nel caso in cui l'attività della Commissione sia richiesta su numeri significativi di accordi della medesima tipologia e di identico contenuto, le tariffe predette sono ridotte come segue:
- a) 10% dal 6° al 10° accordo;
  - b) 20% dall'11° al 20° accordo;
  - c) 30% dal 21° accordo.

In tali ipotesi, gli incrementi previsti dai precedenti commi 4 e 5 verranno applicati solo sul primo accordo.

7. I corrispettivi saranno fatturati dall'Università al soggetto indicato nell'apposito format di fatturazione (all. 2).

I pagamenti devono essere effettuati, entro 30 gg. dal ricevimento fattura, a mezzo bonifico a favore di:

Università degli studi Roma Tre

Via Ostiense 159

Servizi Amministrativi

IBAN: IT85W0503403207000000300000

NUMERO CONTO 000000300000

CIN W

ABI 05034

CAB 03207

BIC BAPPIT21A67

Banco BPM S.p.A

Agenzia 7

Causale: **Convenzione Quadro Conciliazione Università Roma Tre**

#### **Art. 5 – Diritti di proprietà intellettuale**

I risultati delle elaborazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività sono di esclusiva proprietà dell'Università.

#### **Art. 6 – Riservatezza e responsabilità**

1. L'Università e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatti salvi i diritti delle autorità pubbliche competenti verso le quali gli accordi sono destinati a produrre effetti.
2. Nell'esecuzione dell'Attività, la responsabilità dell'Università, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.

#### **Art. 7 – Controversie**

Con l'adesione alla presente Convenzione si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura civile italiano.

#### **Art. 8 – Adesione alla presente Convenzione quadro**

L'adesione alla presente Convenzione Quadro avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato alla presente Convenzione (all. 1).

L'adesione ha efficacia per il biennio successivo alla data di ricezione del Modulo di adesione.

Roma, .....

Per l'Università degli Studi Roma Tre